

“contaminati” da tali sostanze, senza tenere conto della loro composizione, posto che il vetro connotato da alte percentuali di piombo, se posto a contatto con acidi, è in grado di cedere le sostanze pericolose in esso contenute.

Per quanto concerne i RAEE, il dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel corso dell’audizione svolta il 3 marzo 2015, ha riferito di essere titolare di due indagini relative ai rifiuti costituiti dal vetro prodotto da due impianti, entrambi siti in Fossò, di dissemblaggio e frantumazione di apparecchiature dotate di tubo catodico.

La contestazione riguarda sia l’avvio di questi rifiuti in impianti operanti in regime semplificato che, viceversa, non possono ricevere queste tipologie di rifiuti, sia la loro declassificazione in rifiuti non pericolosi, posto che in realtà si tratta di rifiuti pericolosi, in quanto connotati da notevoli concentrazioni di ossido di piombo.

A questo proposito, il dottor Gava ha ricordato che era stato anche contattato l’Ispra, la cui funzionaria - venuta a deporre in uno di questi processi in sede dibattimentale e che era stata chiamata a deporre per il secondo processo - aveva confermato la natura pericolosa dei rifiuti costituiti dal vetro dei tubi catodici, nonché dalla cosiddetta “fritta”, che è l’elemento di congiunzione tra la parte anteriore e il retro dei tubi catodici, proprio per la concentrazione di ossido di piombo. Ciononostante, tali rifiuti venivano declassificati da pericolosi a non pericolosi e, a volte, assumevano addirittura la qualità di materie prime secondarie, con rischi notevoli, posto che si tratta di sostanze cancerogene, con concentrazioni notevoli, mediamente superiori al 20 per cento.

Su tale vicenda, sono state acquisite le richieste di rinvio a giudizio nei confronti di Cavinato Fabio più 5 (doc. 258/6) e nei confronti di Candian Lolita più 2 (doc. 258/7). Invero, il Cavinato, nella qualità di legale rappresentante della SIRA srl e la Candian, nella qualità di legale rappresentante della Nec New Ecology srl, entrambe con impianti siti nel comune di Fossò, in modo del tutto autonomo tra di loro, hanno svolto in modo continuativo, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2010, un traffico illecito di rifiuti di dimensioni nazionali e sovranazionali.

Le due società non solo hanno conferito illegittimamente molte migliaia di tonnellate di rifiuti (costituiti dal vetro di tubi catodici, asseritamente prodotto da bonifiche ma in realtà mai effettuate) ad altri impianti non autorizzati sul territorio nazionale, dove venivano miscelati con altre tipologie di rifiuti con la falsa attestazione della non pericolosità e con un codice CER di “comodo”, non pericoloso (191205), ma hanno addirittura esportato tali rifiuti a Hong Kong, in India e in Malesia, facendoli passare come materia prima secondaria.

Sul tema del traffico transfrontaliero dei rifiuti, il comandante della capitaneria di porto di Venezia, Tiberio Piattelli, nel corso dell’audizione del 27 novembre 2014, ha riferito che, per quanto concerne il controllo transfrontaliero dei rifiuti, il 29 settembre 2008 è stato sottoscritto con

la provincia di Venezia un accordo triennale, rinnovato il 10 ottobre 2013, ai fini di uno scambio di informazioni in materia di rifiuti per gestire in modo più snella l'attività di vigilanza nel settore. A questo protocollo hanno aderito anche altri enti, come l'Agenzia delle dogane e il nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Nell'ambito di questo accordo è stata effettuata, all'inizio del 2013, un'operazione denominata *Demeter II*, promossa dall'Organizzazione mondiale delle dogane e portata a termine dal personale della capitaneria di porto, del NOE, dell'Agenzia delle dogane e dell'ARPA Veneto. L'operazione era finalizzata, nello specifico, al controllo della regolarità doganale e ambientale delle attività di trasporto transfrontaliero dei rifiuti diretti in Cina.

L'attività, iniziata nel febbraio 2013 presso il porto commerciale di Venezia-Porto Marghera, ha consentito di rilevare l'illiceità di numerose spedizioni, in relazione non solo ad aspetti doganali, ma anche ad aspetti ambientali, consistenti nella violazione dell'articolo 193, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che disciplina le attività di sosta intermedia nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, nonché la violazione degli articoli 256 e 259 del decreto legislativo medesimo, mediante l'utilizzo, nella documentazione doganale prodotta, di false attestazioni (articoli 482, 483 e 489 del codice penale).

In tale contesto la capitaneria di porto ha sequestrato 74.200 kg di rifiuto plastico (PET macinato), detenuti in 5 container in area doganale da un'impresa terminalista e illecitamente dichiarati in bolletta doganale quali materia prima secondaria, mentre in realtà si trattava di rifiuti. Sono stati quindi deferiti all'autorità giudiziaria i rappresentanti delle seguenti società coinvolte (doc 64/1):

- Zheng Lina, in qualità di amministratore unico e Marton Paolo, in qualità di doganalista e rappresentate in ambiti doganali della Global Trading;
- Netwok srl, di Monsummano Terme (PT);
- Brugnara Lorenzo, in qualità di rappresentante legale della società Plastberg srl, con sede legale in Lavis (TN);
- Brusafferri Remo, in qualità di amministratore unico della Società B. FOR PET srl (gestore impianto dei rifiuti), con sede legale Lavis (TN).

L'ulteriore fase dell'attività ha portato al sequestro di 986.000 kg di scaglie di laminazione contenute in 40 container, di fatto detenuti in area doganale del terminal TIV spa, nel porto commerciale di Marghera. Dalle analisi poi effettuate dall'ARPAV è risultato che il prodotto non corrispondeva a materia prima secondaria, ma si trattava di rifiuti. I soggetti a vario titolo coinvolti nel traffico di rifiuti sono risultati:

- il generatore di rifiuti, una società italiana denominata AFV Acciaieria Beltrame spa, con sede legale a Vicenza;

- l'organizzatore della spedizione, la Società Multitrave AG (Svizzera);
- il destinatario importatore, la China Sinosteel Pte Ltd di Singapore;
- l'impianto di recupero Bayannaer Reduced Iron CO. Ltd., in Cina;
- il vettore società rappresentante titolare della bolletta doganale, Tecnoservice srl, con sede legale a Ghedi (BS).

E' stata redatta notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice penale per la violazione di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (spedizioni illecite dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 2, punto 35, del regolamento CE 1013/2006) e all'articolo 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzati) del citato decreto legislativo); i rappresentanti delle predette società coinvolte sono stati quindi deferiti all'autorità giudiziaria (doc. 64/1).

Beltrame Antonio è stato rinviato a giudizio davanti il tribunale di Venezia in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 81, comma 2, del codice penale, perché nella sua qualità di legale rappresentante della società AFV-Acciaierie Beltrame spa, in Venezia, tra i mesi di settembre del 2011 e di marzo del 2012, con più atti costituenti attuazione di un unitario disegno criminoso, effettuava attraverso la dogana di Venezia reiterate spedizioni transfrontaliere in Cina di partite di rifiuti (codice CER 100210), complessivamente per oltre nove migliaia di tonnellate, costituenti traffico illecito di rifiuti in quanto la società AFV-Acciaierie Beltrame spa, essendo sprovvista di licenza AQSIO, non era abilitata ad effettuare la spedizione in Cina di rifiuti, mentre la licenza AQSIO della società di Singapore China Sinosteel PTE LTD, acclusa alle bollette doganali, era pertinente a società che era stata dichiarata quale "soggetto che organizza la spedizione", ma che in realtà risultava del tutto estranea sotto il profilo sostanziale rispetto alle operazioni di esportazione esperite; questa non era, inoltre, sotto la giurisdizione del Paese di spedizione, in violazione di quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento CE 1013/2006 ed era priva di qualsivoglia stabile organizzazione e radicamento in Italia.

Le tipologie di materiali riscontrate nei container sequestrati a seguito dei controlli effettuati comprendevano, per la maggior parte, materiali ferrosi, avanzi di lavorazione, nonché materiale elettrico.

12. Le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Di particolare rilievo è l'impegno della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia nel perseguire i reati ambientali, che si avvale del significativo contributo dei carabinieri del NOE, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

Nel corso delle varie audizioni sono stati sentiti il procuratore della Repubblica, dottor Luigi Delpino, nonché i sostituti della procura ordinaria, dottoressa Rita Ugolini, dottoressa Francesca Crupi e dottor Giorgio Gava, i quali hanno condotto le principali inchieste della procura veneziana nella specifica materia; sono stati altresì ascoltati i sostituti assegnati alla direzione distrettuale antimafia, dottor Fabrizio Celenza e dottor Giovanni Zorzi, relativamente ad indagini che hanno investito anche altre province, dopo la riforma, introdotta con l'articolo 11 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che ha modificato l'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, attribuendo alla direzione distrettuale antimafia la competenza a indagare sul traffico dei rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tale proposito, un aspetto positivo della riforma è costituito dal fatto che l'avvenuto inserimento dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 nell'articolo 51, comma 3 *bis* del codice di procedura penale, ha comportato il raddoppio dei termini di prescrizione di tale reato, a mente dell'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale, ma solo a partire dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2010 n. 136 (che ha modificato, sul punto, la norma contenuta nel suddetto articolo 51, comma 3 bis articolo del codice di procedura penale).

Pertanto, per i reati concernenti le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, consumati a partire dal 7 settembre 2010, il termine ordinario di prescrizione non è più di anni sei, bensì di anni dodici, ulteriormente aumentato nei casi di interruzione della prescrizione, mentre per i reati consumati in data anteriore a quella sopra indicata vale il termine di prescrizione di anni sei, aumentato di un quarto in caso di interruzione. Nelle fattispecie, che saranno di seguito esaminate, i reati ricompresi nell'articolo 260 sopra citato sono stati in molti casi, ma non in tutti, consumati in data anteriore al 7 settembre 2010 e, come tali, sono destinati a sicura prescrizione, pur se - come si vedrà di seguito - almeno in un caso, concernente i procedimenti riuniti relativi alla Nuova Esa di Marcon, alla Servizi Costieri e alla Ecoveneta, subentrata alla Servizi Costieri nella materiale gestione dell'impianto di Marghera, si è pervenuti a una sentenza definitiva, grazie all'impegno professionale dei giudici del tribunale di Venezia.

Tuttavia, in questo paragrafo della relazione viene fatto un dettagliato esame dei procedimenti di maggior rilievo, soprattutto perché le varie e distinte vicende processuali sono pienamente sovrapponibili le une alle altre a prescindere dalle specifiche responsabilità dei singoli imputati, in quanto hanno disvelato una serie continuativa impressionante di illecite miscele, realizzate con mutamento dei codici CER complessivamente per milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi, poste in essere da un elevato numero di impianti di trattamento, nel corso di tutto il primo decennio degli anni duemila.

Ancora più impressionante è il numero delle imprese - alcune delle quali di rilevanza nazionale e internazionale - le quali, con la piena consapevolezza dell'inidoneità di tali impianti a eseguire un qualunque trattamento dei loro rifiuti industriali, li hanno illecitamente conferiti ricorrendo a false fatturazioni o al sistema dei "giro bolla" pur di non affrontare i costi rinvenienti dal loro regolare recupero e/o smaltimento, con gravi danni all'ambiente e pesanti oneri a carico degli enti territoriali per la bonifica dei siti inquinati, oltre che con violazione di ogni regola di mercato.

In sostanza, ciò che assume particolare rilievo è che si è in presenza di un "sistema illecito", tanto più che le varie inchieste hanno posto in evidenza l'esistenza di numerosi collegamenti tra i vari impianti di trattamento illecito dei rifiuti. Tra le inchieste giudiziarie esaminate, particolare rilevanza hanno le seguenti:

12.1 - Mestrinaro spa

Si tratta di una indagine di rilievo nel settore dell'illecito smaltimento di rifiuti, già segnalata dal prefetto di Venezia e affidata al dottor Giorgio Gava, già assegnato alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, vertendosi in tema di violazione dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (proc. pen. n. 13701/2010), ampiamente sviluppata nella sezione relativa alla provincia di Treviso e che ha visto coinvolta la Mestrinaro spa, poi denominata Generali srl, dichiarata fallita nel mese di aprile 2014. La società faceva capo a Mestrinaro Sandro Mario e a Mestrinaro Lino, con sede e impianti a Zero Branco, un comune della provincia di Treviso. La Mestrinaro spa lavorava gli inerti, costituiti da terre e rocce da scavo, miscelandoli con arsenico, piombo, mercurio e altri materiali e così creando un conglomerato cementizio, utilizzato nei cantieri stradali.

Invero, dalle indagini svolte dal nucleo operativo ecologico carabinieri di Venezia a partire dal mese di dicembre 2010, è emerso che la società aveva ricevuto illecitamente tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall'area di Marghera, utilizzati per la costruzione di immobili per uso residenziale, nonché per la realizzazione di opere pubbliche, tra cui una rampa di accesso all'Autostrada A4 nel comune di Roncade TV e di parte del parcheggio, identificato con la sigla P5, dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

La società lavorava gli inerti, costituiti da terre e rocce da scavo, miscelandoli con arsenico, piombo, mercurio e altri materiali, creando un conglomerato cementizio al quale aveva attribuito la denominazione di "Rilcem", che veniva utilizzato nei cantieri stradali. Peraltro - come riferito dal comandante dei carabinieri del NOE di Venezia, Donato Manca nell'audizione del 20 novembre 2014 - è emerso che tale particolare composto, a causa degli elevati valori di pH contenuti, era in grado di generare la lisciviazione della strada (operazione di separazione di sostanze contenute in

un solido tramite loro dissoluzione in opportuni solventi), con la conseguenza per cui, a causa delle piogge, i componenti di questo composto tendono a rilasciare elementi pericolosi che, non solo percorrono e interessano la falda, ma in superficie corrodono altresì l'asfalto, che di conseguenza tende a spaccarsi. Infine, nei suddetti conglomerati erano presenti anche scorie di fonderia e calce derivanti dalla pulizia di altiforni che, presentando valori di pH elevati, contribuiscono a provocare ulteriori danni all'ambiente e alla struttura stessa delle strade.

In data 11 aprile 2013 il gip del tribunale di Venezia ha disposto il sequestro preventivo di 12.000 metri quadri di superficie industriale, tra capannoni e aree di stoccaggio, dove risultavano depositati rifiuti per circa 4.000 metri cubi. Sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria cinque persone per i reati di cui agli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (omessa comunicazione di cui all'articolo 242 T.U.A. e attività organizzate al traffico illecito di rifiuti). Nella richiesta di rinvio a giudizio del 24 luglio 2013 (doc. 258/3), tra i coimputati dei due fratelli Mestrinaro vi è Guidolin Loris, al quale è contestato il reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Quest'ultimo, nella sua qualità di amministratore unico della società Adriatica Strade Costruzioni Generali srl, al fine di trarne ingiusto profitto, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative, tra il mese di dicembre del 2010 e la primavera del 2011, avviava a recupero, presso l'impianto di Zero Branco della società Mestrinaro spa, oltre 11.780 tonnellate di rifiuti con codice CER 170504, provenienti da lavori di scavo intrapresi presso il cantiere di Via Ca' Marcello a Mestre, sottacendo il fatto di avere effettuato presso il sito di produzione del rifiuto delle analisi che avevano posto in evidenza, per il parametro dell'arsenico, il superamento nel suolo del valore individuato dalla colonna B della Tabella 1 dell'All.5, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con tale operazione Guidolin Loris, dolosamente, determinava il recupero e l'avvio a concreto riutilizzo di un ingente quantitativo di rifiuti, che avrebbero dovuto essere avviati a smaltimento. Al Guidolin è contestato anche il reato di cui all'articolo 257, comma 1, seconda parte, dello stesso decreto legislativo poiché costui, pur avendo riscontrato nell'esecuzione dei suddetti lavori di scavo una situazione di contaminazione da arsenico del sito, ometteva di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 242 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

12.2 - Sirma spa

Il prefetto di Venezia, nella sua relazione, già acquisita agli atti, ha citato la Sirma spa. Si tratta di una indagine della procura della Repubblica veneziana, affidata dal pubblico Ministero, dottor Giorgio Gava (proc. pen. n. 12999/12 r.g.n.r.) ai carabinieri del NOE, riguardante il fallimento dell'ex Sirma di Porto Marghera, la quale era ubicata a ridosso del petrolchimico, in via della Chimica n. 4, dove occupava un'area di circa 27 ettari e che, prima dell'intervenuto fallimento,

operava nel settore dei prodotti ceramici e dei refrattari. Tutto è partito da una telefonata anonima agli uffici del NOE nel mese di dicembre del 2012, telefonata in cui si parlava di una sorta di disastro ambientale presente in un'ex industria dismessa, cioè la ex Sirma, che investiva un'area di ben 27 ettari di proprietà della Magazzini Generali del Gruppo Gavioli spa.

Il comandante dei carabinieri NOE di Venezia, Donato Manca, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2014 ha riferito di essersi trovato di fronte a una realtà incredibile, quasi da *"the day after"*, dal momento che nell'ex Sirma di Porto Marghera vi erano fonti di pericolo disseminate dappertutto, con amianto disperso, come confermato dalla verifica immediata effettuata con il personale dell'ARPA Veneto.

In effetti, l'intera area industriale di 27 ettari è stata sottoposta a sequestro, essendo stata riscontrata una grave situazione di criticità ambientale, causata da un abbandono diffuso e incontrollato di svariate tonnellate di rifiuti di ogni genere (compreso un ingente quantitativo di amianto, non ancora quantificato poiché presente nelle coperture dei capannoni e disseminato su di una vasta superficie) a seguito di una illecita gestione di rifiuti da parte di aziende intervenute a vario titolo, tra cui: la Linco - Baxo Industrie Refrattarie spa, con sede legale a Milano, stabilimento a Levate (BG) e deposito ad Arcene (BG); la Demolizioni Simonelli srl, con sede a Milano, la ditta individuale T.G. Metal, di Neagu Violeta Speranta, nonché la Imdeco srl.

In quest'area industriale, quando la società Sirma era ancora *in bonis*, venivano trattati materiali refrattari, in quanto venivano costruiti mattoni per l'edilizia e, nello specifico, materiali refrattari per la costruzione di altoforni, tant'è che in loco erano presenti anche altoforni, poi dismessi. Allo stato sono in corso attività di bonifica, dopo una prima valutazione del rischio per i lavoratori. In particolare, sono intervenute delle ditte che, dopo aver fatto l'analisi per l'intervento, hanno proceduto a separare i refrattari non contaminati da quelli contaminati. Sono state localizzate le fonti di pericolo. È stato completamente sigillato un capannone che presentava una dispersione diffusa di amianto e si sta lavorando nelle zone meno pericolose per chi ci lavora. In pratica - come ha riferito il comandante dei carabinieri del NOE di Venezia, Donato Manca, nella ex Sirma è accaduto ciò che si è rilevato a proposito della Mestrinara spa di Zero Branco, posto che nei conglomerati cementizi sono stati utilizzati scorie provenienti dalle acciaierie, costituite dai residui della combustione all'interno di forni elettrici, con alte concentrazioni di pH, dal momento che nella pulizia dei forni, come nella produzione dell'acciaio, viene impiegata la calce. E' poi accaduto che la società Linco - Baxo Industrie Refrattarie spa, con sede nel comune di Levate, in provincia di Bergamo, ha esperito operazioni di gestione e trasporto di materiali edili e refrattari, scaturiti dalla demolizione di impianti presenti all'interno dello stabilimento di Via della Chimica n.4, della Sirma, che pur essendo annoverabili alla stregua di rifiuti, sono stati ritenuti in modo abusivo

“sottoprodotti”, in quanto costituivano il prodotto diretto e principale della demolizione dei forni, pur essendo privi di qualsivoglia trattamento e nonostante contenessero, almeno in parte, amianto, sicché avrebbero dovuto essere considerati rifiuti pericolosi.

Orbene, nonostante si trattasse di rifiuti pericolosi, i responsabili della società Linco - Baxo hanno utilizzato tali rifiuti, in parte per il riempimento di buche venutesi a creare all'interno dello stesso stabilimento della Sirma, in altra parte, per oltre 1.100 tonnellate, avviandoli presso lo stabilimento della Linco - Baxo, sito in Levate e al deposito della stessa società sito in Arcene, anch'esso in provincia di Bergamo, per operazioni di selezione, cernita e successiva riduzione granulometrica, sulla scorta di semplici documenti di trasporto.

Stesse operazioni sono state consumate da altre società, la Imdeco srl, la T.G. Metal di Neagu Violeta Speranta, la Demolizioni Simonelli srl, le quali, presso il cantiere allestito all'interno dello stabilimento di Via della Chimica 4 della Sirma spa, pur nella carenza di qualsivoglia titolo autorizzativo, procedevano alla lavorazione (selezione, cernita e riduzione volumetrica) di rifiuti ferrosi presenti all'interno dell'area della Sirma e, successivamente, depositavano in modo incontrollato sul suolo (in cumuli sparsi e senza qualsivoglia protezione dagli agenti atmosferici), i rifiuti pericolosi (lana di roccia, traversine ferroviarie), derivati dalle suddette operazioni di lavorazione. Peraltro, tale attività che è proseguita, addirittura, anche dopo la dichiarazione di fallimento, ad opera dello stesso curatore fallimentare, per evidenti finalità di cassa, come ha riferito il comandante Donato Manca nel corso della sua audizione.

I militari del NOE si sono quindi recati a Levate e ad Arcene, presso lo stabilimento e il deposito della Linco - Baxo, dove hanno sequestrato l'anzidetta quantità di 1.100 tonnellate di refrattari provenienti dalla Sirma e destinati ad essere rivenduti. A conclusione delle indagini sono state denunciate, in stato di libertà, 9 persone per illecita gestione di rifiuti e discarica abusiva.

Dopo la chiusura delle indagini, il relativo processo è stato radicato presso il tribunale di Venezia in composizione monocratica, come risulta dal decreto di citazione diretta a giudizio (udienza del 3 luglio 2014) dei vertici della Linco - Baxo Industrie Refrattarie spa e dei vertici della Demolizioni Simonelli srl (doc. 258/11), per rispondere del reato di cui agli articoli 256, comma 1 lettonnellate a) e b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 81, comma 2, all'articolo 110 del codice penale, nonché, dalla citazione delle due società, per la responsabilità amministrativa da reato. Infine, con lo stesso decreto di citazione diretta è stato rinviato a giudizio anche Gavioli Stefano, in qualità di amministratore unico della Magazzini Generali di Venezia srl, proprietaria del sito inquinato, per rispondere del reato di cui all'articolo 674 del codice penale, avendo omesso, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012, di espletare le necessarie operazioni di manutenzione e di bonifica dei capannoni del sito produttivo ubicato in Via della Chimica 4, provocando il degrado e

l'ammaloramento delle loro coperture (realizzate in cemento amianto) e la conseguente dispersione nell'ambiente circostante di fibre amiantifere, atte a offendere o molestare persone. L'aspetto singolare di tale contestazione è costituita dal fatto che è del tutto assente nel nostro ordinamento una normativa che disciplini la rimozione delle lastre di amianto, sicché si deve ricorrere a uno strumento interpretativo, configurando quale semplice contravvenzione, quella di cui all'articolo 674 del codice penale, la mancata rimozione di strutture o coperture di capannoni in amianto, nonostante i gravissimi rischi per la salute derivanti dalla dispersione in atmosfera di fibre amiantifere provenienti dalle lastre di copertura che, a causa del deteriorarsi della matrice cementizia, nel tempo, tendono a deteriorarsi.

Quanto agli interventi di bonifica, il responsabile controlli ambientali ARPA di Venezia, Mirko Zambon, nell'audizione del 28 novembre 2014, ha riferito che l'area occupata dalla ex Sirma, già posta sotto sequestro dalla magistratura, era stata abbandonata, sicché erano rimaste le coperture in amianto ma anche altre parti, quali, ad esempio, i forni per i refrattari sono anche coibentati in amianto. Era stato predisposto un piano per la bonifica e l'asporto dei rifiuti, approvato dall'ARPAV, dalla procura della Repubblica (con l'apporto comunque dei NOE) e anche dello SPISAL (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro), trattandosi di amianto in ambiente di lavoro. E' stato un grande lavoro, finalizzato a censire rifiuti pericolosi e non pericolosi, per poi separare l'amianto dagli altri rifiuti, con l'asporto dei rifiuti ancora in corso; successivamente bisognerà procedere verificando la bonifica del terreno e delle acque.

12.3 - Nuova Esa srl, la Servizi Costieri srl e la Ecoveneta spa

Altra indagine menzionata dal prefetto di Venezia è quella relativa alla Nuova Esa srl di Marcon, comune di 17.076 abitanti della provincia di Venezia. La Nuova Esa srl, in forza di autorizzazione rilasciata dalla provincia di Venezia, con atto n. 57972 del 15 dicembre 1999 e del successivo atto di rinnovo n. 81822 del 22 dicembre 2003, ha esercitato attività di gestione di rifiuti presso l'impianto sito nel comune di Marcon, Via Fornaci n. 44, fino alla data del sequestro dell'impianto, avvenuto nel giugno del 2004.

Il comandante dei carabinieri del NOE di Venezia, Donato Manca, sempre nell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito di un traffico illecito di rifiuti di vasta portata e di indagini che hanno riguardato, non solo l'ex Nuova Esa di Marcon, ma anche la società Servizi Costieri srl di Porto Marghera, con l'emissione di ordinanze di custodia cautelare, il sequestro di quattro impianti. Le indagini svolte hanno consentito di accertare la compartecipazione di una fitta rete di intermediari di vasta portata e la complessa vicenda processuale si è conclusa solo Venezia con la condanna definitiva dei responsabili della società fallita. Successivamente, dopo l'avvenuto stralcio,

l'operazione è stata portata avanti dal Comando dei carabinieri della tutela ambiente in tutto il territorio nazionale. In tale contesto, ai gestori della Nuova Esa srl, in particolare al legale rappresentante della società Giommi Gianni e ai suoi collaboratori, è stato contestato anche il reato di associazione per delinquere, avente ad oggetto la gestione illecita dei rifiuti pericolosi.

Invero, dagli accertamenti eseguiti è emerso che entrambe le società anzidette avevano organizzato a livello nazionale un traffico illecito, miscelando rifiuti speciali pericolosi (terre di bonifica, scorie e polveri di fonderia, fanghi industriali e di dragaggio), rendendone impossibile l'identificazione. Tali operazioni sono state eseguite con la compartecipazione di una fitta rete di intermediari, trasportatori, titolari di centri di stoccaggio, recupero e smaltimento e laboratori di analisi. Di fatto, non vi era una lavorazione di rifiuti, ma un'attività illecita *sic et simpliciter*.

I rifiuti giungevano all'impianto della Nuova Esa da tutte le regioni italiane ed erano destinati a proseguire senza alcun trattamento verso altre regioni, sicché nel sito dell'impianto si era prodotto un accumulo di rifiuti di oltre 7.000 tonnellate (7 milioni di chili). Il relativo procedimento penale (proc. pen. n. 6343/02 r.g.n.r. e n. 1733/03 r.g. gip) ha visto l'esecuzione di undici provvedimenti restrittivi per il reato associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti ed altro.

Il dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione, il 3 marzo 2015, ha riferito che erano confluiti in un unico procedimento penale (6343/2002 r.g.n.r.) sia le indagini relative alla Nuova Esa srl, i cui impianti di smaltimento dei rifiuti si trovavano nel comune di Marcon, sia le indagini relative alla Servizi Costieri srl, subentrata ad altra società, la Ecoveneta spa (i cui impianti di smaltimento si trovavano in altro comune e, cioè, nel vicino comune di Marghera).

Invero, sebbene le vicende della Nuova Esa srl, con sede a Marcon, da un lato, e quelle della Servizi Costieri srl e della Ecoveneta spa, con sede a Marghera, dall'altro, siano distinte ed autonome, la maggior parte delle condotte oggetto di addebito sono risultate accomunate, sia per quanto riguarda la formulazione delle imputazioni, sia per quanto riguarda l'analisi dei fatti, dalla uniformità dell'attività imprenditoriale svolta, nonché dalla tipologia delle violazioni addebitate a tutti gli imputati e, in taluni casi, addirittura, dalla identità dei siti o degli impianti di destinazione, che venivano utilizzati per lo smaltimento o per l'avvio a recupero dei rifiuti. Sono queste le ragioni che hanno indotto la procura della Repubblica in Venezia alla gestione unitaria di due processi, che hanno riguardato due aziende distinte, le quali - come si è detto - operavano del tutto autonomamente l'una dall'altra, senza interferenze, né di carattere oggettivo, né di carattere soggettivo, nei diversi - sebbene vicini - territori di Marcon e di Marghera.

L'aspetto altamente positivo della vicenda processuale è costituito dal fatto che la sentenza della Corte di cassazione n. 47870/11 del 19 ottobre 2011 (doc. 275/10), dopo i due giudizi di

merito, è intervenuta prima del maturare dei termini di prescrizione del reato più grave concernente il traffico dei rifiuti. Tale risultato, davvero eccezionale se si tiene conto della complessità delle indagini e del lungo *excursus* dibattimentale, è stato realizzato grazie alla redazione e alla contestuale lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, a seguito di camera di consiglio (durata tre giorni) da parte dei giudici del tribunale di Venezia, con la conseguente eliminazione della necessità delle notifiche e la riduzione dei termini di impugnazione della sentenza (sentenza n. 11/08 del 7 febbraio 2007 in doc. 258/12). Viceversa, altri imputati dello stesso processo hanno patteggiato la pena davanti al gup, sicché, anche per loro, la sentenza è divenuta definitiva (sentenza n. 220/2006 del 23 marzo 2006 in doc. 258/13).

In particolare, per quanto riguarda la Nuova Esa srl, dalle suddette sentenze risulta acclarato che Giommi Gianni, legale rappresentante della società, con i suoi collaboratori, Casarin Roberto, Casarin Moreno, Casarin Michele, Murari Giandomenico, Marchesin Francesco, all'interno dell'impianto di via della Fornace, nel comune di Marcon, nell'ambito della rete di collegamento e controllo instaurata dalle due società sul territorio nazionale, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative, organizzavano, cedevano, ricevevano, trasportavano - e, comunque, gestivano abusivamente - ingentissimi quantitativi di rifiuti (in particolare, terre e rocce contaminate provenienti da bonifiche di siti inquinati, nonché fanghi e rifiuti liquidi derivanti da processi industriali), allo scopo di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi dovuti ordinariamente per lo smaltimento dei rifiuti presso siti all'uopo autorizzati e dall'evasione dell'ecotassa.

Invero, nel periodo compreso tra il 2001 e il mese di marzo del 2004, gli imputati, dopo avere ricevuto dai produttori o avere acquisito in regime di gara di appalto centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, compivano le seguenti operazioni:

1) miscelavano indiscriminatamente tra loro partite eterogenee di rifiuti, anche pericolosi, di molteplice provenienza, stato fisico e tipologia, alterando e pregiudicando le possibilità di smaltimento delle partite di rifiuti originarie;

2) attribuivano alle miscele ottenute codici CER "di comodo", omettendo artatamente di evidenziare i rifiuti confluiti nelle miscele;

3) predisponavano falsa documentazione di trasporto e allegavano ai carichi certificazioni analitiche attestanti una composizione qualitativa dei rifiuti diversa da quella effettiva;

4) infine, in attuazione di un unitario disegno criminoso, avviavano abusivamente ingentissimi quantitativi di rifiuti di diverse tipologie presso varie impianti ubicati sull'intero territorio nazionale, che non erano autorizzati a riceverli.

Nella sentenza della Corte d'appello di Venezia del 7 giugno 2010 (doc. 275/11), si legge che il sopralluogo eseguito presso l'impianto dai militari del NOE aveva consentito di accertare che la miscelazione dei rifiuti non era accompagnata da alcun trattamento, stante l'assenza di qualsiasi macchinario o attrezzatura adeguata. Dunque, la miscelazione avveniva senza alcuna apparente motivazione tecnica ed era accompagnata dalla attribuzione al nuovo composto derivante dalla stessa miscelazione di un codice che talora poteva definirsi prevalente, con riferimento al rifiuto presente in misura quantitativamente maggiore, mentre talora non era giustificato in alcun modo, se non dal fatto di essere corrispondente a quelli per cui le discariche destinatarie erano autorizzate.

Invero, la società Nuova Esa, dopo avere miscelato in modo sistematico rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi senza osservare alcuna prescrizione, attribuiva alle miscele codici diversi da quelli che avrebbero dovuto essere indicati e li inviava a impianti che erano autorizzati solo al recupero, ma non allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del dibattimento e della documentazioni in atti, risultato di complessi accertamenti da parte dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, è stato accertata l'illegittima gestione dei seguenti carichi:

- 36.000 kg di rifiuti tossico nocivi provenienti dalla ditta Italmatch, inviati alla discarica della ditta Bonato, sita in Roncade, ma non autorizzata a ricevere rifiuti tossico nocivi;
- numerose partite di rifiuti provenienti in parte dalla ditta Italmacero e inviati alla discarica Finandria, sita nel comune di Paese, non autorizzata a ricevere rifiuti pericolosi o tossiconocivi;
- rifiuti provenienti dalla Azienda Multiservizi Isontina, inviati alla stessa discarica Finandria e qualificati dal produttore come rifiuti da smaltire invece che da inviare in discarica di tipo 2B;
- partite di rifiuti, per un complessivo quantitativo di 1 milione 400 mila kg, derivanti dalla miscelazione anche di rifiuti pericolosi - definiti oleosi - e inviati alla ditta Inerti Centro Italia di Graffignano, esercente attività di recupero in regime semplificato;
- partite di rifiuti, per un complessivo quantitativo di 1.500.000 kg, derivanti egualmente dalla miscelazione anche di rifiuti pericolosi, inviati alla discarica della Progeco, anch'essa non autorizzata a ricevere rifiuti pericolosi;
- partite di rifiuti aventi le stesse caratteristiche inviate agli stabilimenti siti in Acerra e gestiti dai fratelli Pellini;
- partite di rifiuti (alcune erano state direttamente esaminate ed era risultato che contenevano sostanze che, per le loro caratteristiche chimiche, non potevano essere avviate al recupero) che erano invece state inviate all'insediamento di Bomarzo, gestito dalla Grande Inerti Teverini srl e non autorizzato a riceverli;

- rifiuti, per un quantitativo di 10.000.000 di kg, contenenti anche rifiuti pericolosi inviati alla Società Ecologica Toscana;

- 111.000 kg di rifiuti provenienti dalla Ditta Italmach, qualificati come pericolosi ed inviati con il solo cambiamento del codice alla società Recuperi Pugliesi, non autorizzata a riceverli in quanto operante in regime semplificato;

- diverse altre partite di rifiuti inviate con analogo sistema, di mero cambiamento del codice CER identificativo, agli impianti Campani di Pozzolana Flegrea, all'impianto di Alviano della Inerti Centro Italia srl e a quello di compostaggio della Biofert srl di Aversa;

- partite di rifiuti inviate alle discariche di Malcontenta di Mira e di Pernumia, gestite dalla ditta C&C, per un quantitativo risultante, sulla base delle deposizioni testimoniali rese del teste Munari Gian Franco, pari a 5.500.000 kg, parte rilevante dei quali non potevano esservi conferiti.

Con riferimento a tali partite di rifiuti, è stato anche accertato che sono stati conferiti in discariche operanti in regime semplificato rifiuti accompagnati da analisi chimiche che ponevano in evidenza il superamento dei limiti massimi di concentrazione per alcuni composti chimici, quali arsenico, cadmio e mercurio, in presenza dei quali i rifiuti non avrebbero potuto essere conferiti nelle suddette discariche, ma dove, viceversa, sono stati portati.

Infine, a significare la rilevanza e il ruolo svolto dalla società Nuova Esa srl nel traffico illecito dei rifiuti, è stato accertato che la società ha ricevuto rifiuti provenienti addirittura dalla centrale termoelettrica Enel di Fusina, i quali, con un semplice passaggio, venivano inviati alla ditta Bonato, che non avrebbe potuto riceverli in quanto tossico nocivi. Nella fattispecie risultava effettuato l'esame di un carico, con analisi che confermavano il superamento di valori dell'arsenico, sicché il rifiuto doveva essere classificato come tossico nocivo. Quest'ultima vicenda appare significativa del *modus procedendi* anche della grande imprenditoria, per di più pubblica.

Non è possibile ritenere che un colosso multinazionale delle dimensioni di Enel fosse sprovvisto di informazioni adeguate sull'attività illecita svolta dalla Nuova Esa srl di Marcon, considerato che, come si è visto, la società era priva di qualsiasi macchinario o attrezzatura adeguata per operare il trattamento dei rifiuti, tanto più dei rifiuti tossico nocivi della centrale Enel di Fusina. Conclusivamente, ritornando agli esiti delle indagini svolte, alla stregua della deposizione del maresciallo Ardone dei carabinieri del NOE e degli accertamenti del consulente del pubblico Ministero, i rifiuti che entravano nell'impianto della Nuova Esa srl di Marcon avevano la causale "smaltimento" nella misura del 95 per cento, mentre solo per il residuo 5 per cento la causale "recupero". Viceversa, sono stati inviati al recupero l'81 per cento dei rifiuti gestiti dalla società, con la conseguenza che solo il 19 per cento dei rifiuti è stato destinato allo smaltimento. Lo stabilimento della Nuova Esa srl, era all'epoca, probabilmente, il più grosso impianto di gestione rifiuti a livello

nazionale, sicché grazie al suo *know how* la società è una delle responsabili dell'inquinamento di tanti siti del sud e centro Italia.

Per rendere al meglio l'idea delle dimensioni relative alle condotte illecite dei condannati, è sufficiente considerare la circostanza che dalle scritture di magazzino non è stato in alcun modo possibile risalire al destino di 35.760 kg di rifiuti identificati dal codice CER 060403 (rifiuti contenenti arsenico) e dal codice CER 060602 (rifiuti contenenti solfuri pericolosi), tuttavia accettati presso l'impianto di Marcon. Conclusivamente, pertanto, risulta provato, con sentenza ormai passata in cosa giudicata, che non sono state osservate le prescrizioni imposte dalla legge e dal decreto autorizzativo, atteso che risultano essere stati inviati a impianti, autorizzati a ricevere solo rifiuti non pericolosi, rifiuti che, nonostante l'avvenuta miscelazione, avevano conservato le loro caratteristiche originarie di pericolosità

Si tratta di conclusioni contenute nella sentenza della Corte d'appello di Venezia, ormai passata in giudicato, che ha ritenuto pienamente raggiunta la prova della responsabilità degli imputati sia sulla base della documentazione cartacea e informatica, prodotta dal pubblico Ministero, sia sulla base delle analisi di laboratorio eseguite su alcuni campioni. Dalle citate sentenze, emerge che anche gli imputati Gottard Giuliano e Vincenzi Rino, nella loro qualità di direttori degli impianti della Servizi Costieri srl e della Ecoveneta spa, siti a Marghera in via Righi, così come i loro collaboratori (Valle Carlo, Gardenal Gianni e Apolloni Valeria), nel periodo compreso tra il 2001 e l'8 marzo 2004, data in cui l'impianto è stato posto sotto sequestro, miscelavano anche loro partite eterogenee di rifiuti, senza alcuna motivazione razionale apparente e senza alcun preventivo trattamento, pregiudicando così la possibilità di smaltimento delle partite dei singoli rifiuti confluiti nelle miscele, con pregiudizio per l'efficacia del trattamento finale dei rifiuti stessi e con pericolo per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

L'istruttoria svolta ha provato, altresì, che anche le suddette società provvedevano a classificare le miscele ottenute con i cosiddetti CER di "comodo", scelti, anche in questo caso, solo in funzione di quelli autorizzati presso l'impianto di conferimento finale, esclusa la possibilità di conoscere le singole tipologie di rifiuti presenti nelle miscele conferite.

Fatto sta che le suddette società hanno avviato notevoli quantitativi di rifiuti, come sopra gestiti, a impianti di recupero che non erano non autorizzati a riceverli. È così accaduto che, nel mese di maggio del 2001, circa 4 milioni di chili di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi, giunti con causale DI5 ed identificati dal CER 100203, provenienti dalla società Acciaierie Servola spa di Trieste, sono stati in seguito destinati, abusivamente, dalla Servizi Costieri al recupero presso gli impianti della C&C tramite l'attribuzione del codice CER "di comodo" 100204. Ebbene, questo ultimo impianto, che operava in regime semplificato, non avrebbe mai potuto ricevere questi rifiuti

qualora fossero stati correttamente identificati e qualificati dai responsabili della Servizi Costieri con il codice corretto 100203. Viceversa, l'attribuzione di un diverso codice ha consentito, non soltanto che l'impianto ricevesse il rifiuto, ma che lo stesso venisse avviato al recupero. Ma questo è solo uno dei tanti casi di illecito smaltimento, che di norma avveniva previa operazioni di miscelazione e di triturazione.

Anche in questo caso viene da chiedersi come mai la società Acciaierie Servola spa di Trieste fosse all'oscuro dell'attività effettivamente svolta dalla Servizi Costieri, tanto più che era facilmente accertabile il fatto che non veniva svolto alcun trattamento dei rifiuti conferiti. Infatti nell'accesso del consulente tecnico del pubblico Ministero, dottor Iacucci, effettuato nel mese di giugno 2003, è emerso che la struttura mancava di qualsiasi impianto tecnologico attraverso cui potere realizzare processi di recupero dei rifiuti gestiti. Sul punto il consulente tecnico rilevava che erano in funzione soltanto una parte dei macchinari presenti, cioè, una sezione di travaso delle sostanze liquide dai contenitori e una sezione di sconfezionamento e di triturazione. Viceversa, mancavano del tutto: un impianto di inertizzazione mediante trattamento fisico (cioè, a dire, un impianto che, grazie all'uso di inertizzanti, realizzasse dei conglomerati); un impianto di trattamento aeriforme; un impianto di lavaggio dei materiali; un impianto di destinazione delle miscele liquide ovvero di destinazione dei solventi presenti.

In sostanza, l'impianto di Marghera della Servizi Costieri non era provvisto di presidi per la captazione e l'abbattimento delle emissioni in atmosfera, derivanti dalle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e, in generale, dalla manipolazione dei rifiuti allo stato di polveri e dei rifiuti a base organica, con la conseguenza che "la sola attività possibile nel sito era quella di mero stoccaggio, oltre al semplice deposito e alla grossolana miscelazione". Peraltro, a conferma della situazione di inefficienza dell'impianto e di degrado dei luoghi, i testi sentiti hanno riferito sullo stato dei luoghi e degli impianti, sugli odori nauseabondi sprigionati dai cumuli di rifiuti, sulla prassi di indiscriminata miscelazione di rifiuti delle più disparate provenienze e natura.

Invero, le operazioni di triturazione avvenivano nell'assenza totale di sistemi di salvaguardia ambientale e di sistemi di aspirazione delle sostanze liberate durante le fasi di apertura, di sconfezionamento, di macinazione e di triturazione dei rifiuti. Già questa osservazione del consulente tecnico circa lo stato dei luoghi porta a concludere che le uniche attività possibili presso l'impianto di Marghera della società Servizi Costieri fossero quelle della miscelazione dei rifiuti, della triturazione degli imballaggi contenenti rifiuti e dello stoccaggio, con esclusione di ogni trattamento. A ulteriore riscontro della pratiche abusive di miscelazione va menzionata la tenuta del tutto illecita dei rifiuti liquidi, i quali venivano immessi in modo del tutto indiscriminato all'interno dei serbatoi. La procedura, che è rimasta sempre la stessa nei periodi di gestione delle due società,

comportava la ricezione di rifiuti liquidi di varia tipologia provenienti dalle più disparate lavorazioni. Questi rifiuti, costituiti in buona sostanza da solventi o da acque madri, che possedevano ognuno un codice CER diverso, venivano poi versati, tutti insieme, negli stessi silos, all'interno dei quali si mescolavano tra di loro. Successivamente, quando venivano spillati dai silos per essere avviati alle loro diverse destinazioni, in tal caso, essendo il frutto di un mescolamento di diversi ed eterogenei rifiuti, non era più in alcun modo possibile comprendere la tipologia del rifiuto, anche perché trattandosi di rifiuti liquidi con diverse densità era ben possibile che le frazioni più pesanti si fossero stratificate sotto, mentre quelle più leggere galleggiassero sulle più pesanti. Pertanto, non era in alcun modo possibile comprendere quale tipo di natura e di concentrazione avesse il rifiuto che veniva spillato.

Tale operazione, in palese contrasto con la prescrizione specifica di cui all'articolo 16 del decreto autorizzativo, che vieta lo stoccaggio contemporaneo nello stesso serbatoio di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi al fine di evitarne la declassificazione, comprometteva in via definitiva la "tracciabilità" del rifiuto sulla base dei singoli formulari forniti dalla Servizi Costieri srl, nel senso che si rendeva di fatto impossibile ricostruire quali fossero le singole partite effettivamente costituenti i carichi prelevati dai silos per le destinazioni impartite dalla società.

Inoltre, proprio in relazione ai rifiuti liquidi veniva riscontrata la prassi di ricorrere all'espedito del codice "prevalente" o, meglio, di "comodo", nel senso dell'attribuzione alle miscele del codice CER relativo a uno dei rifiuti mescolati. Tale situazione, come confermato dal perito Iacucci, era proseguita, senza soluzione di continuità, cioè con le stesse modalità e caratteristiche riferite alle operazioni di indiscriminata miscelazione di rifiuti, anche con la società Ecoveneta.

Peraltro, dall'istruttoria dibattimentale svolta è emerso che lo stesso laboratorio interno all'azienda non era attrezzato in maniera adeguata e che le operazioni di miscelazione avvenivano soltanto previa una mera verifica di compatibilità "fisica", al solo scopo di evitare che dalle miscele potessero derivare reazioni chimiche incontrollabili.

Dunque, non veniva effettuata alcuna analisi e prova sperimentale sui campioni delle singole partite tale da verificare la compatibilità della miscela, la possibilità di trattamento e di smaltimento delle singole partite originarie, nonché l'assenza di pregiudizio per l'efficacia del trattamento finale.

In conclusione, gli illeciti contestati agli amministratori e ai dirigenti della due società si sono concretati essenzialmente: 1) nella declassificazione di rifiuti pericolosi in non pericolosi; 2) nella fraudolenta classificazione, alla stregua di materia prima secondaria, di materiali che detenevano ancora la sostanza di rifiuto; 3) nella loro miscelazione fraudolenta, volta a occultare e diluire partite inquinanti; 4) nell'avvio a destinazione di tali rifiuti presso siti che non potevano riceverli.